

(N. 2265-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1957 (V. Stampato n. 3022)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1957

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — L'onorevole Schneider, ex presidente della Camera francese, è stato eletto Rappresentante Speciale per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in seno al Consiglio di Europa al fine che si dedicasse con tutto il suo zelo e la sua intelligenza alla elaborazione di un piano per la soluzione di questo preoccupante problema. L'onorevole Schneider, dopo aver consultato i vari Governi e studiato le situazioni dei vari Paesi, ha, specialmente dietro l'impulso dell'Italia, elaborato e presentato un piano di azione che il Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa ha approvato con una sua risoluzione (Résolution (56) 9) nella seduta del 16 aprile 1956.

Detto piano è rappresentato dallo Statuto del Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa. Lo Statuto del Fondo è stato approvato sotto la forma di Accordo parziale, essendosi impegnati a farne parte ed a sottoscrivere i capitali del fondo stesso soltanto i Governi che hanno immediato interesse alla soluzione del problema. Hanno dato la loro adesione 8 Paesi: Belgio, Francia, Germania Occidentale, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo e Turchia.

L'adesione al Fondo è peraltro aperta a tutti i governi membri del Consiglio d'Europa nonchè ad altri Governi non membri sotto la osservanza di condizioni speciali stabilite caso per caso dagli organi del Fondo.

Il capitale nominale del fondo è di 10 milioni di dollari calcolato nel presupposto che tutti i Paesi del Consiglio di Europa vi aderissero. Data l'adesione limitata agli 8 Stati menzionati, il capitale effettivo si aggirerà intorno ai 6-7 milioni di dollari. La quota dei diversi Paesi è stabilita secondo la percentuale adottata per i contributi al bilancio del Consiglio di Europa. La quota assegnata all'Italia, uguale a quella assegnata alla Francia ed alla Germania, è di dollari 1.840.000 pari a lire 1.150.000.000. Scopo del Fondo è quello di concorrere alla soluzione del problema delle eccedenze di popolazione in Europa, compresi i rifugiati nazionali, mediante prestiti o garanzie di prestiti per il finanziamento di programmi di integrazione o di ristabilimento dei lavoratori europei.

Tali iniziative, da finanziarsi su base bancaria, cioè con prestiti rimborsabili e contro la corresponsione di un tasso di interesse, dovranno comportare l'assorbimento di unità lavorative o comunque facilitare tale assorbimento. Le iniziative potranno essere attuate sia nel Paese di residenza dei lavoratori da occupare, sia all'estero (in Europa ovvero oltre l'Oceano) mediante un processo migratorio.

Per obiettivi di tale portata appaiono evidentemente assai modeste le somme stanziare, è però da tener presente che il nuovo organismo del Consiglio di Europa agisce piuttosto come un fondo di garanzia o meglio come un catalizzatore di finanziamenti ben più vasti ed adeguati ai problemi da affrontare. Perciò il Fondo si propone di garantire il finanziamento di progetti pilota, vale a dire di programmi che, pur essendo modesti, possono consentire di effettuare utili esperimenti suscettibili, se coronati da successo, di stimolare il concorso di altre energie per programmi più ampi.

Le operazioni di sconto, poi, permetteranno di triplicare il capitale sottoscritto, mentre non sono esclusi contributi ulteriori di altri Paesi anche extraeuropei, stimolati dal successo delle iniziative pilota intraprese con la garanzia del Fondo.

L'importanza del Fondo europeo di ristabilimento è duplice. Da un lato il Fondo rappresenta il primo organismo bancario internazionale che abbia la finalità di finanziare o garantire il finanziamento di iniziative migratorie. Tale finalità è estranea, per ragioni statutarie o di altra natura, a tutte le altre istituzioni finanziarie internazionali esistenti.

D'altro canto il Fondo consentirà a varie iniziative migratorie che finora hanno languito o sono rimaste irrealizzabili per carenza del concorso finanziario internazionale, di entrare in fase di concreta attuazione.

L'organizzazione, l'amministrazione ed il controllo del Fondo sono assicurati per mezzo dei seguenti organi (articolo VIII dello Statuto): il Comitato di direzione, il Consiglio di amministrazione, il Governatore, il Comitato di sorveglianza.

Il Comitato di direzione, costituito da tanti membri quanti sono gli Stati partecipanti, interpreta lo Statuto e fissa i principi di gestione del Fondo. Inoltre nomina il Governatore e de-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

signa i tre Commissari che costituiscono il Comitato di sorveglianza.

Il Consiglio di amministrazione si compone di un Presidente, designato dal Comitato di direzione, e di un rappresentante di ciascuno dei Membri del Fondo. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione del Fondo. Esso dà al Governatore le direttive di ordine generale o particolare, presenta ogni anno al Rappresentante Speciale la relazione, preparata dal Governatore del Fondo, perchè sia sottoposta all'esame del Comitato dei ministri.

Le decisioni del Comitato di direzione e del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza con voti ponderati, precisamente ciascun membro dispone di un voto per ogni titolo di partecipazione che detiene.

Il Governatore, nominato per tre anni, è rieleggibile. Egli rappresenta il Fondo ed assicura l'amministrazione ordinaria di esso, seguendo le direttive del Consiglio di amministrazione. Il Governatore prepara ogni anno una relazione completa su tutta l'attività dell'anno.

La sede del Fondo è stabilita a Strasburgo.

Ogni membro può ritirarsi dal Fondo dando

ne preavviso sei mesi prima della fine dell'esercizio in corso.

L'Italia che è stata la promotrice della nomina, in seno al Consiglio d'Europa, di un Rappresentante Speciale per le eccedenze di popolazione e la stimolatrice dell'approvazione del Fondo, deve ora non solo contribuire nella maniera più appropriata all'organizzazione e al finanziamento del Fondo, ma si prepara anche a trarne il massimo frutto predisponendo tempestivamente per utilizzare i mezzi del Fondo progetti di assorbimento o di integrazione, all'interno ed all'estero di lavoratori italiani. Sono stati già portati all'attenzione del Fondo piani per la costruzione di alloggi per i lavoratori italiani in Francia; piani per la formazione professionale e progetti pilota di colonizzazione in Rhodesia. Sono inoltre allo studio piani per un esperimento di emigrazione interna in Italia e piani per la costruzione di alloggi in territorio italiano.

Onorevoli senatori, poichè l'Accordo costituisce un notevole contributo alla soluzione del problema della sovrappopolazione in Italia, la vostra 3^a Commissione permanente propone all'unanimità l'approvazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

SANTERO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere di lire 1.150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.